

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° dicembre 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 8.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2007, n. 9.

Istituzione delle figure di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta e altre disposizioni in materia di personale forestale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e dell'8 luglio 2002, n. 12 Pag. 7

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2007, n. 0169/Pres.

Legge regionale n. 1/2007, art. 7, comma 135 e comma 136. Regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva. Approvazione..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2007, n. 0171/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2006, n. 0399/Pres. concernente «Regolamento di cui all'art. 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004) recante le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata». Approvazione..... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2007, n. 0174/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale. Approvazione Pag. 13

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1. (Norme per il governo del territorio) Pag. 16

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 42.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2006 ... Pag. 18

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2007, n. 7.

Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio Pag. 21

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2007, n. 8.

Disposizioni concernente cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale Pag. 24

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea a norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche Pag. 24

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2007, n. 10.

Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche ed alle leggi regionali concernenti l'artigianato Pag. 25

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2007, n. 11.

Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica . . Pag. 25

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 12.

Legge di variazione di bilancio in materia di spesa sanitaria Pag. 25

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 13.

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche Pag. 26

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 14.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Disposizioni transitorie Pag. 26

REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007, n. 1.

Regolamento per gli interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) Pag. 27

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 8.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 24 del 12 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE E 79/409/CEE.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. Il presente titolo, in attuazione degli artt. 117, comma quinto, della Costituzione, e 2, comma primo, lettere *d*), *g*), *l*) e *q*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nell'ambito dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dà attuazione alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2. I procedimenti disciplinati dal presente titolo sono intesi ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni di fauna e flora selvatiche ai fini della salvaguardia della biodiversità, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali e delle particolarità regionali e locali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intendono per:

a) autoctona: la popolazione o specie che, per motivi storico-ecologici, è indigena del territorio regionale o di una sua parte;

b) biodiversità: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, degli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ivi inclusa la diversità, nell'ambito delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi;

c) carta della natura regionale: la cartografia della naturalità presente a livello regionale, elaborata in conformità alla carta della natura di cui all'art. 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), e ai contenuti del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 [Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)];

d) conservazione: il complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali o seminaturali e le popolazioni di flora e di fauna selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente;

e) ecotipo: la forma morfologicamente distinta entro una specie prodotta dalla selezione naturale;

f) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate negli allegati *D* ed *E* del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e qualsiasi bene, parte o prodotto ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad altro elemento di identificazione;

g) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche interamente naturali o seminaturali;

h) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali indicati nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, che nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche della Regione biogeografica alpina;

i) habitat naturali prioritari: gli habitat naturali di cui alla lettera *g*) per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare e che sono evidenziati nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 con un asterisco;

j) habitat naturali di interesse regionale: gli ambienti terrestri o acquatici, di cui all'allegato A, che rappresentano esempi notevoli di caratteristiche tipiche del territorio regionale;

k) habitat di una specie: l'ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

l) introduzione: l'immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale;

m) non autoctona: la popolazione o la specie non facente parte della fauna o della flora indigena del territorio regionale o di una sua parte;

n) popolazione: l'insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;

o) proposto sito di importanza comunitaria (PSIC): il sito individuato dalla Regione, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;

p) reintroduzione: la traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;

q) rete ecologica regionale: la rete ecologica che connette gli ambiti territoriali a maggiore naturalità, costituita dalle aree protette, dai siti della rete Natura 2000, dai siti di interesse naturalistico regionale e dai corridoi ecologici come definiti ed individuati dal PTP;

r) rete Natura 2000: la rete ecologica europea, comprendente le zone speciali di conservazione (ZSC) e i siti di importanza comunitaria (SIC) di cui alla direttiva n. 92/43/CEE e le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva n. 79/409/CEE;

s) sito di importanza comunitaria (SIC): il sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella Regione o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 in uno stato di conservazione

soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete Natura 2000, al fine di mantenere la diversità biologica nella Regione o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i SIC corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

t) sito di interesse naturalistico regionale (SIR): l'area, geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata, che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o seminaturale o di una specie di interesse regionale. Per le specie che occupano ampi territori, i SIR corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

u) specie: l'insieme di individui o di popolazioni attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura e isolati riproduttivamente da altre specie;

v) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 che nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) sono in pericolo, con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;

2) sono vulnerabili quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;

3) sono rare quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;

4) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;

w) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera v), per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare e che sono evidenziate nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 con un asterisco;

x) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulla specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio di riferimento. Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente quando:

1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;

3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

y) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale e sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni e la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente quando:

1) l'area di distribuzione naturale dell'habitat e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;

2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;

3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato dalla lettera x);

z) zona di protezione speciale (ZPS): il territorio idoneo, per estensione o per localizzazione geografica, alla conservazione delle specie di uccelli di cui alla direttiva n. 79/409/CEE;

aa) zona speciale di conservazione (ZSC): il SIC designato secondo la procedura di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle specie per cui il sito è designato.

Art. 3.

Compiti della Regione

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui al presente titolo, per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di aree naturali protette e di gestione della flora e della fauna:

a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, le popolazioni di flora e fauna selvatiche e le forme naturali del territorio quali beni da mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente;

b) promuove la gestione razionale degli habitat naturali o seminaturali, assicurando al contempo la corretta fruizione antropica del patrimonio naturale;

c) istituisce la rete ecologica regionale;

d) garantisce il costante monitoraggio della distribuzione degli habitat, effettua studi sulla biologia e sulla consistenza delle popolazioni, anche avvalendosi della collaborazione di istituti universitari e di enti di ricerca;

e) promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie, ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità;

f) promuove iniziative finalizzate alla diffusione dell'informazione e della sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;

g) promuove il coordinamento tra gli enti competenti in merito alla pianificazione, programmazione e gestione dell'ambiente naturale.

2. La Regione contribuisce alla costituzione della rete Natura 2000.

3. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede, con propria deliberazione e nel rispetto delle modalità e degli standard indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad individuare:

a) i siti in cui si trovano tipi di habitat e specie di cui, rispettivamente, agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 da proporre per la costituzione della rete Natura 2000 (PSIC);

b) le ZPS;

c) i SIR.

4. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, di seguito denominata struttura competente, trasmette l'elenco dei siti individuati ai sensi del comma 3 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Al fine di garantire l'aggiornamento dei dati, la giunta regionale, sulla base delle misure di monitoraggio di cui all'art. 8, effettua una valutazione periodica dell'idoneità dei siti all'attuazione degli obiettivi di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE e può proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un aggiornamento dell'elenco dei siti stessi, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa.

Art. 4.

Misure di tutela e di conservazione

1. La giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, adotta ed assicura per le ZSC e le ZPS ricadenti nel territorio regionale le misure di tutela e di conservazione necessarie, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 92/43/CEE e 4 della direttiva n. 79/409/CEE, sentiti i comuni territorialmente interessati e gli enti gestori per i siti ricadenti all'interno delle aree protette. Le predette misure possono riguardare anche i SIR e possono comportare, ove occorra, l'approvazione di appositi piani di gestione ai sensi all'art. 6. Le misure di tutela e di conservazione devono garantire l'uso sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali.

Art. 5.

Gestione dei siti della rete Natura 2000

1. La gestione dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR ricadenti all'interno di aree protette è affidata agli enti gestori.

2. La gestione dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR non ricadenti all'interno di aree protette è affidata, sentiti gli enti locali territorialmente interessati:

- a) agli enti gestori di aree protette limitrofe;
- b) ai comuni, singolarmente o in forma associata.

3. La gestione è affidata dalla giunta regionale con propria deliberazione che, mediante appositi accordi con i soggetti gestori individuati, definisce i termini e le modalità di svolgimento delle relative funzioni, le esigenze di tutela, gli obiettivi di conservazione e le risorse allo scopo necessarie.

4. Gli accordi di cui al comma 3 possono prevedere la facoltà per i soggetti gestori di avvalersi, nello svolgimento delle attività di gestione, della collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, per l'attuazione degli interventi di conservazione e di valorizzazione.

Art. 6.

Piano di gestione

1. Il piano di gestione, di seguito denominato piano, identifica le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie e le minacce al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, definisce le strategie gestionali, le azioni specifiche da intraprendere e le misure finalizzate al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie, comprendenti:

- a) le misure regolamentari, inclusi i divieti e le prescrizioni relativi alle attività presenti all'interno del sito, specificandone i contenuti e i soggetti coinvolti;
- b) le eventuali integrazioni o modifiche da apportare agli strumenti di pianificazione, ai piani di settore e ai regolamenti vigenti;
- c) il programma degli interventi di conservazione.

2. La giunta regionale, sulla base delle linee guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000, adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, valutata la necessità di redigere il piano, definisce:

- a) gli eventuali ulteriori contenuti specifici del piano;
- b) i termini e le modalità per la redazione e per l'adozione del piano;
- c) il soggetto incaricato della redazione del piano, ovvero:

1) la Regione, per il tramite della struttura competente, o il comune territorialmente interessato;

2) gli enti gestori, per i siti ricadenti all'interno delle aree protette.

3. Il soggetto incaricato della redazione predispone la proposta di piano sentiti i soggetti coinvolti dal piano stesso e gli enti locali territorialmente interessati.

4. La proposta di piano è trasmessa alla giunta regionale per l'approvazione. Il piano approvato è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Le disposizioni ivi contenute sono immediatamente vincolanti nei confronti delle amministrazioni, degli enti gestori delle aree protette e dei privati e devono essere attuate dagli enti territorialmente interessati.

5. All'aggiornamento del piano, qualora ritenuto necessario anche a seguito dei risultati delle misure di monitoraggio di cui all'art. 8, si provvede con le modalità procedurali di cui al presente articolo.

6. Nel caso di inadempienza dei soggetti gestori nella predisposizione dei piani di gestione e nell'esame delle osservazioni, la giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti.

Capo II

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Art. 7.

Valutazione di incidenza

1. La valutazione di incidenza costituisce misura preventiva di tutela dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR. In relazione ai piani, agli interventi e ai progetti di rilevanza regionale, interregionale e comunale alla valutazione provvede la struttura competente, in conformità a quanto disposto dagli articoli 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE e 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono ai fini della valutazione di incidenza, in conformità ai contenuti di cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera c) apposita relazione tesa ad individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano ai fini della valutazione di incidenza, in conformità ai contenuti di cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera c), apposita relazione tesa ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

4. Per i progetti assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 [Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale)], che interessano i PSIC, i SIC, le ZPS, le ZSC e i SIR, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tal fine, il proponente deve predisporre uno studio di impatto ambientale contenente gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative di cui al presente titolo, in conformità ai contenuti di cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera c).

5. I piani, gli interventi e le relazioni di incidenza di cui ai commi 2 e 3 sono presentati alla struttura competente. I progetti di cui al comma 4 sono presentati contestualmente alla struttura competente e alla struttura regionale competente in materia di VIA.

6. La giunta regionale, in conformità ai contenuti di cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, disciplina ulteriormente la procedura di valutazione di incidenza di piani, di interventi e di progetti, definendo:

- a) l'eventuale articolazione in livelli di valutazione;
- b) le modalità di presentazione delle istanze, delle relazioni di incidenza, dello studio di impatto ambientale e delle eventuali integrazioni;
- c) gli eventuali indirizzi per la redazione delle relazioni di incidenza o dello studio di impatto ambientale e le indicazioni generali sulle modalità di progettazione e realizzazione degli interventi;
- d) i termini per l'effettuazione della verifica sulle relazioni di incidenza e sullo studio di impatto ambientale, al fine della valutazione di incidenza;
- e) le aree e gli interventi non assoggettati dalla procedura di valutazione di incidenza, in relazione all'accertata assenza di effetti compromissori per gli habitat e per le specie tutelati;
- f) le modalità di espressione del parere di valutazione di incidenza se ricompreso nelle procedure di VIA;
- g) le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

7. Nelle more della definizione dei termini di cui al comma 6, lettera d), la valutazione di incidenza è resa dalla struttura competente entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di incidenza di cui ai commi 2 e 3 e dello studio di impatto ambientale di cui al comma 4, salvo che siano richiesti elementi integrativi. La richiesta di integrazioni sospende il termine del procedimento fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.

8. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano i pSIC, i SIC, le ZPS, le ZSC e i SIR ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area protetta è effettuata sentito l'ente gestore. In tal caso il proponente trasmette all'ente gestore, contestualmente alla presentazione alla struttura competente dei piani, degli interventi, dei progetti e delle relazioni di incidenza o dello studio di impatto ambientale relativi, copia dei medesimi.

9. L'autontà competente all'approvazione definitiva del piano, dell'intervento o del progetto acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, anche mediante conferenze di servizi, eventualmente individuando modalità di consultazione dei soggetti interessati.

10. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, la giunta regionale adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul SIC può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Art. 8.

Misure di monitoraggio

1. La giunta regionale, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, adotta misure idonee ad attuare il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie, con particolare riferimento a quelli prioritari, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. La Regione, per il tramite della struttura competente, provvede inoltre agli adempimenti di cui all'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.

Art. 9.

Potere sostitutivo

1. In caso di inadempienza dei soggetti gestori delle ZSC, dei SIC, delle ZPS e dei SIR nell'esercizio delle loro funzioni, la giunta regionale, previa diffida, adotta i provvedimenti necessari.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, chiunque violi i divieti, i vincoli e le prescrizioni stabiliti dal presente titolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.

2. Al responsabile delle violazioni di cui al comma 1, qualora arrechi danno all'ambiente alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di risarcimento del danno ambientale.

Art. 11.

Vigilanza e controllo

1. Alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo provvedono il Corpo forestale della Valle d'Aosta e gli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 12.

Tutela delle specie faunistiche e vegetali Disposizioni transitorie

1. Nelle more della revisione organica della disciplina regionale vigente in materia di tutela delle specie in conformità alla normativa comunitaria, la tutela delle specie faunistiche di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE resta disciplinata dalla legge regionale 27 agosto 1994; n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), e per le specie vegetali di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 marzo 1977, n. 17 (Protezione della flora alpina).

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione del presente titolo è determinato in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.2.1.08 (Parchi, riserve e beni ambientali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo per pari importi delle risorse iscritte negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto C.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. Per l'applicazione del presente titolo, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente titolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.

TITOLO II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 15.

Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 in adeguamento agli artt. 43 e 48 del Trattato CE

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale), è abrogato.

Art. 16.

Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 in adeguamento all'art. 43 del Trattato CE

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), è sostituito dal seguente:

«2. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre regioni o province autonome o in Stati membri dell'UE diversi dall'Italia, intendano ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 9, ne fanno richiesta alla struttura competente, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure compensative, con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/1997, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato membro dell'UE, diverso dall'Italia, nel quale non è previsto il rilascio del titolo professionale, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente nello Stato di provenienza, fatta salva l'applicazione delle eventuali misure compensative di cui al comma 2.»

Art. 17.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, in adeguamento al regolamento (CE) n. 1998-2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui la presente legge preveda la concessione di agevolazioni in regime *de minimis*, si applica quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore.»

2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2001 è abrogato.

3. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2001 è sostituito dal seguente:

«2. Le spese di cui all'art. 4, comma 2, sono altresì agevolabili in regime *de minimis*, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'art. 20, comma 1, e, comunque, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.»

4. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2001 è sostituito dal seguente:

«2. Le spese di cui all'art. 9, comma 2, sono altresì agevolabili in regime *de minimis*, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'art. 20, comma 1, e, comunque, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.»

5. Le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), continuano a trovare applicazione agli aiuti concessi entro il 30 giugno 2007 ai sensi della legge regionale n. 19/2001 e delle relative disposizioni applicative.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 maggio 2007

CAVERI

(*Omissis*).

07R0432

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2007, n. 9.

Istituzione delle figure di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta e altre disposizioni in materia di personale forestale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e dell'8 luglio 2002, n. 12.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 25 del 19 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45

1. Il comma 10 dell'art. 28 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), è sostituito dal seguente:

«10. Non è ammessa la mobilità dagli altri organici a quello del Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale ed armiere e a quello professionista dell'area tecnico-operativa del Corpo valdostano dei vigili del fuoco».

2. Al comma 10-bis dell'art. 28 della legge regionale n. 45/1995, le parole: «i marescialli forestali, i brigadieri forestali e le guardie forestali» sono sostituite dalle seguenti: «gli ispettori forestali, i sovrintendenti forestali e gli agenti forestali».

3. Al comma 5 dell'art. 62 della legge regionale n. 45/1995, dopo le parole: «di Capo dell'osservatorio economico e sociale,» sono inserite le seguenti: «di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta».

Art. 2.

Modificazione all'art. 2 della legge regionale dell'8 luglio 2002, n. 12

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale dell'8 luglio 2002, n. 12 (nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), è inserito il seguente:

«4-bis. In considerazione della rilevanza dei compiti spettanti al Corpo forestale e dell'esigenza di assicurare uniformità, tempestività ed efficacia nei relativi interventi, il Presidente della Regione, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali, impartisce periodicamente al Corpo forestale indirizzi inerenti all'attività operativa e amministrativa del Corpo, indicando le eventuali priorità nei differenti settori di intervento. Il comandante del Corpo forestale riferisce periodicamente al presidente della regione e all'assessore regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali circa i risultati conseguiti nelle azioni e negli interventi oggetto degli indirizzi impartiti».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 4 della legge regionale n. 12/2002

1. Il comma i dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Il Corpo forestale della Valle d'Aosta è inquadrato nell'ambito dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2002, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. A capo del Corpo forestale è posto un dirigente che assume la qualifica di comandante del Corpo forestale. In caso di assenza o di impedimento del comandante, il comando vicario è svolto da altro dirigente, che assume la denominazione di vicecomandante del Corpo forestale; il comandante, in possesso del diploma di laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito in un corso di durata almeno quadriennale in discipline giuridico-economiche o agrario-forestali, e il vicecomandante del Corpo forestale sono nominati ai sensi dell'art. 62, comma 5, della legge regionale n. 45/1995. Il conferimento dell'incarico di comandante o vicecomandante del Corpo forestale ad un dipendente dell'amministrazione regionale o di altro ente del comparto unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. L'incarico di comandante o vicecomandante è incompatibile con la titolarità di cariche pubbliche elettive».

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2002, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

«1-ter. Nell'esercizio dei suoi compiti, il comandante del Corpo forestale è coadiuvato, oltre che dal vicecomandante, dai funzionari forestali, che assicurano il raccordo tra il comando del Corpo e il restante personale.».

4. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente:

«2. L'articolazione della struttura organizzativa del Corpo forestale è definita ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 45/1995, tenuto conto che, per lo svolgimento dei propri compiti, il Corpo forestale si compone di una sede centrale, suddivisa in strutture tecniche ed amministrative, e di stazioni forestali, costituenti unità operative periferiche, il cui numero, sede, circoscrizione territoriale ed organico sono determinati con deliberazione della giunta regionale, sulla base delle indicazioni formulate dal comandante del Corpo forestale, sentite le amministrazioni degli enti locali territorialmente interessati».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 5 della legge regionale n. 12/2002

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2002 è sostituita dalla seguente:

«a) personale con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, comprensivo del comandante e del vicecomandante, dei funzionari forestali, degli ispettori forestali, dei sovrintendenti forestali e degli agenti forestali;».

2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Le modalità di reclutamento e di avanzamento alla categoria o posizione superiore del personale appartenente all'organico del Corpo forestale per i profili di agente forestale, sovrintendente forestale, ispettore forestale, funzionario forestale ed armiere sono definite con regolamento regionale».

Art. 5.

Modificazioni all'art. 6 della legge regionale n. 12/2002

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente:

«2. In particolare, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) il comandante e il vicecomandante del Corpo forestale;
- b) i funzionari forestali;
- c) gli ispettori forestali;
- d) i sovrintendenti forestali.».

2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Sono agenti di polizia giudiziaria gli agenti forestali. Sono altresì agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, gli appartenenti all'area tecnico-operativa di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), limitatamente al profilo professionale di armiere».

Art. 6.

Modificazione all'art. 9 della legge regionale n. 12/2002

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2002, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi di sopravvenuta inidoneità psico-fisica, il personale dell'area tecnico-operativa di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), addetto alle mansioni di armiere è assegnato all'area amministrativo-contabile o trasferito agli organici del ruolo unico regionale di cui all'art. 26, comma 1, lettere a), b) e d), della legge regionale n. 45/1995.».

Art. 7.

Modificazioni all'art. 11 della legge regionale n. 12/2002

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Gli atti concernenti l'assegnazione e la mobilità volontaria, e per esigenze organizzative, compresa quella per incompatibilità ambientale, dei funzionari forestali, degli ispettori forestali, dei sovrintendenti forestali e degli agenti forestali sono adottati dal comandante del Corpo forestale, nel rispetto dei criteri e delle modalità generali stabiliti con regolamento regionale e delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali».

2. Il comma 1-bis dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2002 e il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1, sono abrogati.

Art. 8.

Modificazione all'art. 24 della legge regionale n. 12/2002

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2002, dopo le parole: «e le caratteristiche del distintivo di grado» sono inserite le seguenti: «, che tengono conto dell'anzianità di servizio maturata nel profilo professionale di appartenenza».

Art. 9.

Modificazioni agli articoli 25 e 29 della legge regionale n. 12/2002

1. Al comma 1 dell'art. 25 e al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 12/2002, dopo le parole: «personale di cui all'art. 5, comma 2, lettera a),» sono inserite le seguenti: «e al personale addetto alle mansioni di armiere».

Art. 10.

Disposizioni di coordinamento

1. Nella legge regionale n. 12/2002, le parole: «dirigente competente» o «dirigente», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Comandante del Corpo forestale».

2. Nella legge regionale n. 12/2002, le parole: «marescialli forestali», «brigadieri forestali» e «guardie forestali», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «ispettori forestali», «sovrintendenti forestali» e «agenti forestali», comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Sino alla nomina del comandante e del vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1-bis, della legge regionale n. 12/2002, come introdotto dall'art. 3, comma 2, restano prorogati nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti del Corpo forestale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. All'adozione del regolamento regionale recante la disciplina di cui agli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della legge regionale n. 12/2002, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 4, comma 2, e 7, comma 1, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Valle d'Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 maggio 2007

CAVERI

07R0433

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2007, n. 0169/Pres.

Legge regionale n. 1/2007, art. 7, comma 135 e comma 136. Regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7, comma 135, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)»), il quale autorizza l'amministrazione regionale a finanziare progetti di sviluppo turistico che prevedano un aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva mediante investimenti su nuove strutture anche nella forma dell'albergo diffuso, al fine di incentivare forme di fruibilità turistica mirate alla valorizzazione dell'originalità ambientale e culturale dei territori della pianura, della collina e della costa, con particolare riguardo alle zone lagunari di Grado e Marano;

Visto l'art. 1, comma 136, della legge regionale n. 1/2007, in base al quale i requisiti e le condizioni per usufruire dei finanziamenti sono individuati con regolamento, che prevede l'emanazione di bandi che possono essere mirati a singole tipologie ricettive ovvero a porzioni del territorio regionale anche in deroga ai requisiti prescritti dalla normativa regionale di settore tenuto conto delle peculiarità del territorio;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale attività produttive; Ritenuto di approvare il regolamento, al fine di dare attuazione alla legge citata;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

Visto l'art. 42 dello Statuto d'autonomia della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1238 del 25 maggio 2007;

Decreta:

È approvato il regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, ai sensi dell'art. 7, commi 135 e 136, della legge regionale 23 gennaio 2007 (legge finanziaria 2007)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, ai sensi dell'art. 7, commi 135 e 136, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e le condizioni per usufruire dei finanziamenti per la realizzazione di progetti di sviluppo turistico che prevedono un aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, mediante investimenti su nuove strutture, anche nella forma dell'albergo diffuso, al fine di incentivare forme di fruibilità turistica mirate alla valorizzazione dell'originalità ambientale e culturale dei territori della pianura, della collina e della costa, con particolare riguardo alle zone lagunari di Grado e Marano, ai sensi dell'art. 7, commi 135 e 136, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3 i seguenti soggetti:

a) enti pubblici;

b) soggetti privati, aventi qualunque forma giuridica e comprese, in particolare, le persone fisiche per le iniziative concernenti immobili di proprietà privata.

Art. 3.

Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le iniziative facenti parte di progetti di sviluppo turistico, che prevedono un aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, finalizzati alla valorizzazione dell'originalità ambientale e culturale dei territori della pianura, della collina e della costa, come evidenziati nella cartografia allegata al presente regolamento.

2. Le iniziative di cui al comma 1 comprendono, in particolare, le seguenti tipologie, finalizzate all'incremento, diversificazione e miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva turistica:

a) riconversione d'uso di immobili, di proprietà pubblica o privata;

b) recupero di immobili, di proprietà pubblica o privata, non utilizzati da tempo;

c) ristrutturazione, ampliamento e adeguamento di immobili, di proprietà pubblica o privata;

d) ammodernamento di immobili, di proprietà pubblica o privata;

e) nuova realizzazione di strutture turistiche funzionali alla attuazione del progetto di sviluppo turistico.

3. E altresì finanziabile la fase di avvio dei progetti di cui al comma 1, con particolare riguardo alla promozione, animazione e avviamento degli stessi nonché all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali.

4. Il bando di cui all'art. 6 può prevedere ulteriori tipologie di iniziative finanziabili, in relazione alle fattispecie ammissibili ai sensi degli articoli 14, 15 e 16.

Art. 4.

Intensità di aiuto

1. I finanziamenti in favore di enti pubblici non possono eccedere il 79 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione dell'intervento. In ogni caso gli enti pubblici devono garantire una partecipazione finanziaria in misura pari almeno al 21 per cento della spesa ammissibile relativa all'intervento realizzato.

2. I finanziamenti in favore di soggetti privati non possono eccedere il 50 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione dell'intervento.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'art. 2 presentano domanda di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale attività produttive, secondo le modalità e entro i termini previsti nel bando di cui all'art. 6.

2. Il bando può prevedere la modalità di presentazione congiunta delle domande da parte di uno o più soggetti beneficiari.

Art. 6.

Procedimento valutativo a bando

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono concessi mediante procedimento valutativo a bando.

2. Il bando è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Il bando può essere mirato a singole tipologie di strutture ricettive, di cui al titolo IV della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), o a porzioni del territorio regionale.

4. Il bando può prevedere, in considerazione delle peculiarità del territorio, deroghe ai requisiti prescritti dalla legge regionale n. 2/2002, relativamente al numero minimo di posti letto, con riguardo alla tipologia dell'albergo diffuso, e alla dislocazione in un'unica area perimetrata nella tipologia del villaggio albergo. In ogni caso, non sono mai derogabili i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

5. Il bando può derogare alle disposizioni del presente regolamento, ai soli fini del rispetto della disciplina comunitaria prevista per il regime di aiuto attivato con il bando medesimo e, nei casi previsti dal capo III, ai fini del rispetto della normativa comunitaria relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale.

6. Nel bando sono definiti, in particolare, i seguenti aspetti, nel rispetto della disciplina comunitaria prevista per il regime di aiuto attivato:

a) tipologia, contenuto e modalità di attuazione del progetto di sviluppo turistico;

b) soggetti partecipanti al progetto e eventuale soggetto capofila, in qualità di responsabile del progetto e con ruolo di coordinamento;

c) regime di aiuto applicabile;

d) localizzazione delle iniziative;

e) risorse finanziarie disponibili;

f) modalità e termini di presentazione delle domande e della documentazione allegata;

g) iniziative, spese ammissibili e intensità di aiuto;

h) criteri di priorità e relativi punteggi;

i) modalità dei finanziamenti;

l) avvio e conclusione delle iniziative;

m) obblighi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti.

7. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di graduatorie, sulla base dei criteri di priorità previsti nel bando.

8. Qualora il bando sia mirato a progetti di sviluppo turistico nella forma dell'albergo diffuso, lo stesso può prevedere, anche ai fini della definizione dei criteri di priorità e relativi punteggi di cui al comma 5, lettera g), il rispetto di alcuni requisiti qualitativi previsti dall'Agenzia per lo sviluppo del turismo, denominata «Turismo Friuli-Venezia Giulia», relativi alla realizzazione dei «Club di prodotto».

Art. 7.

Modalità di assegnazione dei finanziamenti

1. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammesse di cui all'art. 6, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, è determinato anche il riparto dei fondi disponibili.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili, è data comunicazione scritta ai soggetti beneficiari.

3. I finanziamenti sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria già approvata.

4. Nel caso di un soggetto pubblico capofila del progetto ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera b), nel bando può essere prevista, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni, la possibilità di disporre l'accreditamento di somme a funzionari delegati dell'amministrazione stessa per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione totale o parziale dei progetti di cui al presente regolamento.

Art. 8.

Modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti, gli enti pubblici e i soggetti privati presentano, rispettivamente, il progetto preliminare dell'opera e elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento, ai sensi dell'art. 56 e dell'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione ai finanziamenti. Detto termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.

2. I finanziamenti sono concessi, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, con decreto del direttore del Servizio competente.

3. Il decreto di concessione fissa i termini di ultimazione dell'iniziativa e di rendicontazione, nonché prevede l'obbligo di certificazione relativo al rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 12. Detti termini possono essere prorogati su istanza motivata del soggetto richiedente.

4. Con il decreto di concessione è erogato in via definitiva e in unica soluzione l'intero importo dei finanziamenti a favore di enti pubblici, subordinatamente alla presentazione della documentazione richiesta e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

5. A favore di soggetti privati, i finanziamenti sono erogati, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, secondo una delle seguenti modalità:

a) contestualmente all'atto di concessione, per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare totale e comunque non eccedente la somma di euro 155 mila: per la somma rimanente, a seguito della rendicontazione della spesa di cui all'art. 10;

b) per l'intero importo, previa domanda del soggetto richiedente e subordinatamente alla prestazione di fidejussione bancaria o assicurativa per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155 mila; la fidejussione è rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie) e prevede il pagamento, da parte del fidejussore, delle somme dovute entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente i finanziamenti.

6. In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera b), il soggetto beneficiario, prima di richiedere la fidejussione, rappresenta detta intenzione al Servizio competente, che valuta le disponibilità finanziarie e i tempi di erogazione del finanziamento.

7. Per la fase di avvio dei progetti di cui all'art. 3, comma 3, i finanziamenti sono concessi sulla base della documentazione allegata alla domanda e prevista nel bando e sono erogati, in via definitiva, a seguito dell'approvazione, da parte della Direzione centrale attività produttive, della rendicontazione della spesa di cui all'art. 10. I medesimi finanziamenti possono essere erogati, in via anticipata, su richiesta del soggetto beneficiario, in misura non superiore al 50 per cento. L'erogazione avviene compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

8. Nel caso previsto dall'art. 7, comma 4, l'accredito di somme al funzionario delegato viene disposto sulla base di quanto previsto dall'accordo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni.

Art. 9.

Variations ai progetto

1. Le variazioni ai contenuti e alle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a finanziamento, comprese le modifiche alle date di avvio e conclusione delle stesse iniziative, sono autorizzate dalla Direzione centrale attività produttive solo a seguito di richiesta scritta motivata. Le richieste di proroga dei termini sono inoltrate prima della scadenza dei termini previsti.

2. Le variazioni, intervenute durante lo svolgimento delle iniziative ammesse a finanziamento o successivamente fino all'esaurimento degli obblighi esistenti in capo ai soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 12 e inerenti le caratteristiche soggettive del soggetto beneficiario, quali, in particolare, denominazione sociale, forma giuridica, trasformazioni, fusioni, scissioni e cessioni, sono comunicate alla Direzione centrale attività produttive entro trenta giorni dal loro verificarsi.

3. In difetto della comunicazione nei termini previsti, la Direzione centrale attività produttive revoca il finanziamento concesso, qualora l'iniziativa realizzata non mantenga l'originaria finalità e funzionalità.

Art. 10.

Rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei finanziamenti o eventualmente prorogato, la seguente documentazione:

a) nel caso di soggetti di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio odi servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

2) certificato di collaudo odi regolare esecuzione odi fornitura regolarmente approvato;

b) nel caso di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000:

1) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

2) certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata;

3) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta la revoca dei contributi.

3. In caso di finanziamenti erogati dall'Amministrazione regionale con fondi comunitari, ai fini della rendicontazione della spesa, la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), punto 1, è sostituita da mandati di pagamento regolarmente quietanzati e relative documentazioni giustificative delle spese sostenute, annullate in originale.

Art. 11.

Certificazione

1. In caso di finanziamenti erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le imprese beneficiarie possono avvalersi dell'attività di certificazione prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale con i requisiti e secondo le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

2. L'amministrazione regionale ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali e di effettuare gli opportuni controlli.

Art. 12.

Vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000, il soggetto beneficiario dei finanziamenti ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni decorrente dalla data di ultimazione dell'iniziativa. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di finanziamento.

2. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, od altre vicende concernenti l'impresa, quali, in particolare, trasformazioni, fusioni o scissioni, verificatisi prima della scadenza del vincolo di destinazione, i finanziamenti sono confermati, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

3. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono alla Direzione centrale attività produttive, entro il 28 febbraio di ogni anno, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il rispetto del vincolo medesimo.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 3, la Direzione centrale attività produttive procede a ispezioni e controlli.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca dei finanziamenti, con restituzione delle somme erogate, ai sensi dell'art. 49 commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000.

Capo II

REGIMI DI AIUTO

Art. 13.

Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14 e 15, i finanziamenti in favore dei soggetti privati sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti «de minimis» i settori di attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato A, facente parte integrante del presente regolamento.

3. L'allegato A è aggiornato per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, con decreto del Direttore centrale delle attività produttive, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

5. Ai fini del riscontro del rispetto della regola «*de minimis*», alla domanda di contributo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), resa dal legale rappresentante dell'impresa attestante qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante. La medesima dichiarazione è, altresì, presentata alla Direzione centrale attività produttive, su richiesta della stessa e prima dell'adozione del decreto di concessione di cui all'art. 8.

6. Gli aiuti «*de minimis*» non sono cumulabili con altre forme di aiuto o contributo pubblico, relativamente agli stessi costi ammissibili, derivanti da altre disposizioni normative regionali, statali e comunitarie, se il cumulo dà luogo a una intensità di aiuto superiore ai massimali previsti dall'art. 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 14.

Riserva di attivazione di regimi di aiuto a finalità regionale

1. A seguito dell'approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, con regolamento regionale e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato, possono essere attivati regimi di aiuto a finalità regionale per gli investimenti iniziali e per le piccole imprese di nuova costituzione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea serie L 302/29 del 1º novembre 2006 e ai sensi degli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'unione europea serie C n. 54 del 4 marzo 2006.

Art. 15.

Riserva di attivazione di regimi di aiuto per il settore agricolo e della pesca

1. I bandi di cui all'art. 6 possono prevedere l'attivazione di regimi di aiuto a favore delle imprese operanti nei settori di attività esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 di cui all'allegato A tra i quali i settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

2. I bandi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto della normativa comunitaria per gli aiuti di Stato applicabile ai settori indicati al medesimo comma 1.

Capo III

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

Art. 16.

Programmazione comunitaria

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di bandi per regimi di aiuto a favore del turismo sostenibile nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l'osservanza delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000, nonché della legge regionale n. 14/2002.

Art. 18.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0465

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2007, n. 0171/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2006, n. 0399/Pres. concernente «Regolamento di cui all'art. 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004) recante le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, che autorizza l'Amministrazione regionale, al fine di introdurre nell'ordinamento regionale un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli in forma esclusivamente informatizzata, a disciplinare con regolamento le relative modalità attuative, anche in deroga alla vigente normativa contabile;

Visto il «Regolamento di cui all'art. 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004) recante le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata», approvato con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2006, n. 0399/Pres.;

Attesa la necessità di apportare alcune modifiche al citato Regolamento ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di entrata in forma dematerializzata;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1326 del 1º giugno 2007;

Decreta:

1. È approvato il Regolamento recante «Modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2006, n. 0399/Pres. concernente «Regolamento di cui all'art. 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004) recante le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2006, n. 0399/Pres. concernente «Regolamento di cui all'art. 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004) recante le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata».

Art. 1.

*Modifiche al titolo
del decreto del Presidente della Regione n. 0399/2006*

1. Al titolo del decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2006, n. 0399/Pres. concernente «Regolamento di cui all'art. 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004) recante le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata» dopo le parole «dei titoli di spesa» sono aggiunte le seguenti «e di entrata».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 1
del decreto del Presidente della Regione n. 0399/2006*

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 0399/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «dei titoli di spesa» sono aggiunte le seguenti: «e di entrata»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini del presente regolamento i titoli di entrata di cui al comma 1 sono gli ordini di riscossione emessi dai Direttori di servizio competenti della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le transazioni a sistema dei titoli di cui al comma 2-bis sono effettuate dalla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie.»;

d) al comma 5 le parole «commi 3 e 4», sono sostituite dalle seguenti «commi 3, 4 e 4-bis»;

e) al comma 6, dopo le parole: «dei titoli di spesa» sono aggiunte le seguenti: «e di entrata»; o dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Gli ordini di riscossione informatici non hanno corso se non recano la firma del dirigente della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie di cui al comma 2-bis.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 2
del decreto del Presidente della Regione n. 0399/2006*

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0399/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con le transazioni di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 4-bis, i titoli di spesa e di entrata sono inseriti in un sistema informatico, detto «sistema di firma», ai fini della sottoscrizione con firma digitale.».

Art. 4.

*Inserimento dell'art. 4-bis
al decreto del Presidente della Regione n. 0399/2006*

1. Dopo l'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0399/2006 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Annullamento dell'ordine di riscossione informatico). — 1. L'ordine di riscossione informatico già sottoscritto con firma digitale può essere annullato in qualsiasi momento nel corso del medesimo esercizio finanziario.

2. Se si deve procedere all'annullamento dell'ordine di riscossione, il firmatario dell'ordine trasmette per via telematica al tesoriere il blocco dell'ordine di riscossione informatico, con l'indicazione di tutti gli elementi contenuti nello stesso.

3. Il tesoriere autorizza l'annullamento dell'ordine con la restituzione di evidenza informatica.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il Presidente: Illy

07R0426

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2007, n. 0174/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale. Approvazione.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2007)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), ed in particolare l'art. 5, che prevede la concessione di contributi per promuovere e sostenere la realizzazione di iniziative progettuali volte a tutelare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale attinente ai fatti del primo conflitto mondiale;

Ritenuto di disciplinare più dettagliatamente l'attuazione dei su indicati interventi contributivi, definendo in via regolamentare le modalità procedurali ed i criteri di priorità da applicare per la valutazione delle relative domande, sulla base dell'esperienza operativa sinora maturata e tenuto conto delle attuali caratteristiche ed esigenze di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di cui trattasi;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 30;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1314 del 1º giugno 2007;

Decreta:

1. E approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000 n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), di seguito chiamata legge, al fine di promuovere e sostenere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente ai fatti della prima guerra mondiale.

Art. 2.

Oggetto e beneficiari degli interventi

1. I contributi di cui all'art. 1 sono destinati al finanziamento delle iniziative progettuali aventi ad oggetto:

a) la conservazione, la manutenzione e il restauro di beni immobili quali trincee, camminamenti, grotte fortificate, fortificazioni;

b) l'acquisizione e/o la sistemazione di beni immobili da destinare ad uso museale;

c) la ricerca, acquisizione, catalogazione, conservazione e restauro di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi relativi al primo conflitto mondiale, nonché la valorizzazione attraverso attività editoriali, espositive, mostre, seminari, convegni, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi, da realizzare anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale;

d) la realizzazione e manutenzione di strutture di servizio quali sentieri, percorsi, punti d'informazione e accesso, nonché attrezzature complementari, destinate alla fruizione turistica, anche transfrontaliera, dei luoghi teatro delle battaglie che hanno interessato il territorio regionale;

e) la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative del primo conflitto mondiale;

f) la gestione dei beni e delle strutture di cui alle lettere a), b), d) ed e), al fine di garantirne la fruizione secondo le finalità della legge.

2. Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere i seguenti soggetti:

a) per le iniziative di cui alla lettera a), i proprietari o possessori, pubblici o privati, dei beni immobili considerati, ovvero gli Enti locali o le associazioni aventi titolo a gestire i beni medesimi;

b) per le iniziative di cui alla lettera b), i soli enti pubblici;

c) per le iniziative di cui alla lettera c), gli Enti locali e ad altre istituzioni ed enti pubblici;

d) per le iniziative di cui alle lettere d) ed e), gli Enti locali, anche in concorso con soggetti pubblici o privati interessati;

e) per le iniziative di cui alla lettera f), gli enti pubblici e privati gestori delle strutture e dei beni considerati.

3. Ai contributi per le iniziative previste dal comma 1, eccettuate quelle di cui alla lettera b), possono accedere anche le associazioni senza fine di lucro e regolarmente costituite che operano per finalità coerenti con quelle della legge e dispongono di strutture o attrezzature o organizzazione adeguata alla realizzazione dei progetti proposti.

Capo II

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Art. 3.

Termine per la presentazione delle domande

1. Le domande tese ad ottenere i contributi di cui al presente regolamento sono presentate prima dell'inizio della realizzazione dell'iniziativa proposta e devono pervenire alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, di seguito denominato servizio, entro il termine del 31 gennaio dell'anno cui esse si riferiscono, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, commi 2 e 3 della legge regionale 7/2000.

2. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono redatte in conformità al modello di cui agli allegati da A a F e sono corredate dalla seguente documentazione, specificata nei modelli medesimi:

a) relazione illustrativa delle caratteristiche e delle modalità di realizzazione del progetto;

b) descrizione dello stato dei beni o dei luoghi oggetto di intervento;

c) documentazione relativa alla natura e all'entità degli interventi programmati, con un piano finanziario recante l'articolazione delle singole voci di spesa, nonché, nel caso delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), una perizia di stima del valore dell'immobile da acquistare;

d) dichiarazione attestante l'esistenza e l'entità dei contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici, o erogati da privati per la stessa iniziativa, nonché l'esistenza di eventuali iniziative pregresse sulla struttura o il bene cui si riferisce la domanda, già realizzate con il sostegno regionale;

2. Il servizio può chiedere per una sola volta l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro il termine stabilito nella richiesta, che comunque non può essere inferiore a quindici giorni, il procedimento si conclude negativamente.

Art. 5.

Durata del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro il termine di duecentoquaranta giorni.

Capo III

ISTRUTTORIA

Art. 6.

Fasi dell'istruttoria

1. L'istruttoria delle domande si articola nelle seguenti fasi:

a) verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità;

b) determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo;

c) fissazione della misura massima del contributo assegnabile a ciascuna iniziativa;

d) determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande in applicazione dei criteri di cui all'art. 10.

Art. 7.

Verifica dei requisiti di ammissibilità

1. La verifica dei requisiti di natura soggettiva ed oggettiva risultanti dalle domande accerta la sussistenza delle condizioni per l'ammissione delle domande alle fasi successive dell'istruttoria.

2. La verifica dei requisiti soggettivi accerta che la formale qualificazione giuridica del soggetto proponente rientri nelle categorie di soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3.

3. La verifica dei requisiti oggettivi accerta:

a) sul piano formale; la presenza di elementi di documentazione adeguati a consentire la valutazione del piano finanziario e delle condizioni di fattibilità tecnica ed organizzativa dell'iniziativa proposta;

b) nel merito, la corrispondenza degli obiettivi specifici e degli elementi progettuali dell'iniziativa medesima rispetto alle finalità della legge, avuto riguardo, in particolare: alla qualità tecnica ed alle modalità di realizzazione delle attività previste; alle caratteristiche materiali, alla natura giuridica ed all'uso attuale e previsto delle strutture o dei beni considerati; al grado di necessità e di urgenza degli interventi conservativi, di manutenzione e di restauro.

4. Alla verifica di cui al comma 3, lettera b), con riferimento agli elementi progettuali concernenti interventi conservativi, di manutenzione e di restauro, provvede il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, avvalendosi delle risorse dell'Unità organizzativa per la catalogazione.

Art. 8.

Spesa ammissibile

1. Per ciascuna delle iniziative riconosciute in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 7 si procede all'individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo e alla determinazione dei relativi importi, sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dalla documentazione illustrativa e dal piano finanziario dell'iniziativa e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate dal soggetto proponente.

2. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti alla realizzazione dell'iniziativa progettuale proposta, ivi comprese, per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e d), le tecniche generali e di collaudo, entro i limiti previsti dagli articoli 56, comma 2 e 59, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. In presenza di un elevato numero di domande, si procede di norma alla loro ripartizione in fasce per dimensioni finanziarie delle iniziative proposte, all'interno dei singoli gruppi omogenei corrispondenti alla tipologia di iniziative di cui all'art. 2, comma 1, ed alla corrispondente adozione di una scala di parametri di riferimento quantitativo per l'individuazione dei limiti minimi e massimi di spesa ammissibile per ciascuna fascia.

Art. 9.

Entità del contributo

1. L'entità del contributo da assegnare a ciascuna iniziativa proposta è fissata, con riferimento all'importo delle spese riconosciute ammissibili, come determinato ai sensi dell'art. 8, al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento, entro i seguenti limiti massimi:

a) per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c), 50 per cento;

b) per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e d), 90 per cento;

c) per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), 60 per cento.

Art. 10.

Criteri per la determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande

1. La determinazione dei contributi da assegnare è effettuata tenendo conto dell'obiettivo di assicurare il soddisfacimento del più alto numero di domande compatibile con lo stanziamento a disposizione. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno accertato per soddisfare le domande ammissibili a contributo, si provvede ad individuare tra le domande medesime, suddivise per gruppi omogenei, corrispondenti alla tipologia di iniziative di cui all'art. 2, comma 1, quelle che risultano maggiormente rilevanti agli effetti del pieno conseguimento delle finalità dalla legge. A questo scopo sono accertati e valutati come criteri di priorità:

a) la maggiore efficacia dell'intervento regionale, derivante dalla coerenza e complementarietà dello stesso rispetto alle azioni di conservazione e valorizzazione programmate da altri soggetti;

b) il carattere di continuità dell'intervento regionale, in funzione del completamento di iniziative progettuali già avviate e finanziate in esercizi precedenti;

c) il miglioramento delle condizioni di fruibilità e godimento pubblico dei beni immobili e mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c), conseguibile con la realizzazione dell'iniziativa;

d) il carattere organico dell'iniziativa di conservazione, restauro e valorizzazione, anche in rapporto alla rilevanza culturale, alla natura e allo stato di conservazione dei beni immobili e mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c) e al loro contesto storico e ambientale, con particolare riguardo alle iniziative afferenti a una pluralità di beni compresi in un unico sito ovvero in un complesso di strutture e testimonianze culturali unitario e alle iniziative costituenti un'autonoma articolazione di un'iniziativa progettuale pluriennale;

e) l'ubicazione del bene all'interno del perimetro di uno dei parchi o riserve istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);

f) nel caso di iniziativa proposta da un'associazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, la particolare specializzazione e l'esperienza acquisita dalla medesima nel settore;

g) nel caso delle iniziative di animazione culturale e didattiche, di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d) la qualità dei contenuti e dell'allestimento, il particolare significato educativo, la previsione di qualificati apporti di studio e indagine storico-scientifica, la rilevanza della visibilità e dell'ambito di attrazione previsti, il coinvolgimento di una pluralità di enti, pubblici o privati, la rilevanza dell'impatto sul mondo della scuola.

Art. 11.

Parere obbligatorio

1. A conclusione dell'istruttoria, il Servizio predispone un'ipotesi di riparto delle risorse disponibili, che viene sottoposta all'esame della Conferenza di servizi di cui agli articoli 2 e 3 della legge, la quale esprime parere sull'applicazione dei criteri di cui all'art. 10.

Art. 12.

Assegnazione ed accettazione del contributo

1. Acquisito il parere di cui all'art. 11 e adottato il piano di riparto, l'esito dell'istruttoria è comunicato all'interessato, al quale è contestualmente richiesta, con la fissazione di un termine perentorio per la risposta, una dichiarazione di accettazione del contributo assegnato, corredata del programma temporale degli interventi di cui è prevista la realizzazione a fronte del contributo stesso.

2. Per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), che comportano interventi conservativi, di manutenzione e di restauro su beni oggetto di tutela ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), con la comunicazione di cui al comma 1 al destinatario è altresì richiesto di produrre al Servizio, in caso di accettazione, l'autorizzazione emessa dalla competente Soprintendenza.

3. Nel caso di interventi soggetti alla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici, la comunicazione di cui al comma 1 invita il destinatario, in caso di accettazione, a produrre direttamente alla Direzione provinciale lavori pubblici competente per territorio, entro un termine stabilito, la documentazione necessaria a tale Direzione per provvedere alla determinazione della spesa ammissibile, in applicazione della legge regionale 14/2002, unitamente all'autorizzazione della competente Soprintendenza, di cui al comma 2.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per la concessione del contributo e ha l'effetto di impegnare l'assegnatario alla copertura della quota di spesa ammissibile eccedente.

Capo IV

EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 13.

Erogazione

1. Con il decreto di concessione può essere erogato, a fronte di espressa richiesta del beneficiario, un importo pari al 40% del contributo concesso.

2. L'importo rimanente viene erogato a seguito della presentazione del rendiconto ai sensi dell'art. 14.

3. Nel caso di interventi soggetti alla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici, all'erogazione del contributo si provvede in conformità alla legge regionale 14/2002.

Art. 14.

Rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine fissato dal decreto di concessione, eventualmente prorogato su richiesta motivata, la documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente prescritta con il decreto medesimo.

2. Sono ammesse a rendiconto solamente le spese effettuate dopo la presentazione della domanda.

3. Nel caso di interventi conservativi, di manutenzione e di restauro su beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 78/2001, la documentazione di cui al comma 1 è integrata dal visto di conformità all'autorizzazione di cui all'art. 13, commi 2 e 3, emesso dalla competente Soprintendenza a conclusione dei lavori.

4. In sede di rendicontazione sono inoltre indicati tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la stessa iniziativa, oggetto di contributo regionale.

5. Nel caso di iniziative che hanno comportato la realizzazione di pubblicazioni, il beneficiario è tenuto a menzionare nelle pubblicazioni medesime che esse sono state sostenute con il contributo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad allegarne due copie alla documentazione di cui al comma 1.

Art. 15.

Controlli, revoca e restituzione degli importi erogati

1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di contributi di importo annuo superiore al 25% dell'ammontare dello stanziamento annuale. Nelle medesime forme, possono essere inoltre sottoposti a verifica ispettiva a campione i beneficiari di contributi di importo pari o inferiore.

2. La mancata rendicontazione nel termine e secondo le modalità di cui all'art. 14 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme eventualmente erogate, come previsto dagli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 7/2000.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Modifiche della modulistica

1. Eventuali modifiche ed integrazioni dei modelli di cui agli allegati da A a F del presente regolamento, previsti per la redazione delle domande di contributo dall'art. 4, comma 1, sono disposte con decreto del direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 17.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. In via di prima applicazione, sono fatte salve le domande presentate entro il 31 gennaio 2007, ancorché non redatte in conformità ai modelli previsti dall'art. 4, comma 1, purché integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata all'articolo medesimo entro il termine diventi giorni dalla richiesta del Servizio.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

07R0466

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1. (Norme per il governo del territorio).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 23 del 3 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 1/2005

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio), dopo le parole: «art. 7» sono aggiunte le seguenti: «e, qualora riscontri tale coerenza, la certifica».

Art. 2.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 1/2005

1. Il comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«6. Lo strumento della pianificazione approvato è comunicato ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, con i relativi atti, almeno quindici giorni prima della pubblicazione dei relativi avvisi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana decorsi almeno trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana ed è reso accessibile a tutti anche in via telematica.».

2. Il comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«7. Gli avvisi relativi all'approvazione dello strumento della pianificazione territoriale, ai sensi del presente articolo, sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana decorsi almeno trenta giorni dall'approvazione stessa. Lo strumento acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione».

Art. 3.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 1/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2005 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 si applicano agli atti di cui al comma 2 e loro varianti, anche se non modificano gli strumenti della pianificazione territoriale».

Art. 4.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 1/2005

1. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2005 è inserito il seguente:

«4-bis. La giunta regionale informa trimestralmente il consiglio regionale sullo stato dei procedimenti di cui agli articoli 25 e 26 riguardanti il piano di indirizzo territoriale di cui all'art. 48 e su eventuali misure di salvaguardia apposte ai sensi dell'art. 26, comma 5».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 25 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Soggetti che possono adire la conferenza e compiti della conferenza*). — 1. Il comune, la provincia o la Regione, qualora ritengano che uno strumento della pianificazione territoriale, un regolamento urbanistico comunale, un piano complesso di intervento, una variante a taluno di tali strumenti o atti approvati da altra amministrazione presentino possibili profili di incompatibilità o contrasto con un proprio strumento della pianificazione territoriale già vigente, adiscono la conferenza interistituzionale, nel termine perentorio di sessanta giorni dall'avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana dell'avvenuta approvazione dello strumento o atto in contrasto ovvero incompatibile, al fine di chiedere una pronuncia in ordine all'incompatibilità o al contrasto.

2. La richiesta di pronuncia di cui al comma 1 individua puntualmente le parti dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in contrasto ovvero incompatibile con lo strumento di pianificazione dell'amministrazione che adisce la conferenza.

3. Entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana dell'avvenuta approvazione di uno degli strumenti o atti indicati al comma 1, cittadini organizzati in forme associative possono presentare apposite istanze al comune, alla provincia o alla Regione, dirette a rilevare l'incompatibilità o il contrasto con strumenti della pianificazione già vigenti dell'ente a cui è rivolta l'istanza. Sulla base di tali istanze, il comune, la provincia e la Regione possono adire la conferenza ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Le istanze di cui al comma 3 aventi ad oggetto violazioni del piano di indirizzo territoriale pervengono al garante della comunicazione istituito dalla Regione.

5. La richiesta di pronuncia di cui al comma 1 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, a cura del soggetto che ha presentato l'istanza ed è immediatamente comunicata al soggetto istituzionale che ha approvato lo strumento della pianificazione territoriale o l'atto di governo del territorio oggetto di contestazione.

6. Dalla data di pubblicazione di cui al comma 5 è sospesa l'efficacia delle parti dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio oggetto di contestazione».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2005

1. L'art. 26 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Pronuncia della conferenza*). — 1. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla richiesta di pronuncia di cui all'art. 25, la conferenza interistituzionale di cui all'art. 24 esprime il parere di competenza ed entro il medesimo termine lo comunica al soggetto richiedente.

2. Qualora la conferenza paritetica non esprima il parere ovvero rilevi l'inesistenza di un contrasto tra gli strumenti o gli atti, l'amministrazione che ha approvato lo strumento della pianificazione territoriale o l'atto di governo del territorio oggetto di contestazione procede a dare avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana della mancata pronuncia ovvero della pronuncia della conferenza che non ritiene necessaria la modifica dello strumento o dell'atto oggetto di contestazione. Dalla data di tale pubblicazione, lo strumento della pianificazione territoriale o l'atto di governo del territorio riprendono la loro efficacia.

3. Qualora la conferenza paritetica esprima il parere ai sensi del comma 1 rilevando il contrasto, l'amministrazione che ha approvato lo strumento della pianificazione territoriale o l'atto di governo del territorio di cui si tratti provvede all'adeguamento dello strumento o atto medesimo, in conformità con la pronuncia della conferenza, dandone avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

4. Qualora il soggetto istituzionalmente competente non intenda adeguarsi alla pronuncia della conferenza, provvede alla conferma dello strumento o atto contestato, dandone espressa ed adeguata motivazione. Provvede altresì a comunicare alla Regione e all'amministrazione che ha adito la conferenza gli atti di conferma e a darne avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 gli strumenti e gli atti riacquistano efficacia decorsi quarantacinque giorni dalla pubblicazione. Possono comunque essere approvate specifiche misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 5 ed all'art. 51, comma 4, che sospendono l'efficacia degli atti».

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge, stimati in euro 186.000,00 per l'anno 2007, euro 373.088,16 per l'anno 2008 ed euro 373.088,16 per l'anno 2009, si fa fronte con gli stanziamenti delle seguenti UPB del bilancio pluriennale 2007/2009:

a) anno 2007:

UPB 711 (funzionamento della struttura regionale - spese correnti) per euro 175.095,00;

UPB 713 (funzionamento della struttura regionale - spese di investimento) per euro 10.905,00;

b) anni 2008/2009:

UPB 711 (funzionamento della struttura regionale - spese correnti) per euro 373.088,16.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2007 e pluriennale a legislazione vigente 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:

a) anno 2007:

in diminuzione: UPB 741 (fondi spese correnti) per euro 186.000,00;

in aumento: UPB 711 (funzionamento della struttura regionale - spese correnti) per euro 175.095,00;

in aumento: UPB 713 (funzionamento della struttura regionale - spese di investimento) per euro 10.905,00;

b) anno 2008:

in diminuzione: UPB 741 (fondi spese correnti) per euro 373.088,16;

in aumento: UPB 711 (funzionamento della struttura regionale - spese correnti) per euro 373.088,16;

c) anno 2009:

in diminuzione: UPB 741 (fondi spese correnti) per euro 373.088,16;

in aumento: UPB 711 (funzionamento della struttura regionale - spese correnti) per euro 373.088,16.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 luglio 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 24 luglio 2007.

07R0633

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 42.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2006.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 3 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio relativo all'esercizio 2006 è approvato nelle seguenti risultanze:

a) GESTIONE DEI RESIDUI

1) Residui attivi

Stanziamiento definitivo (col. 1/E)		2.851.815.806,94
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto (Col. 10/E)	187.952.141,55	
Somme accertate in aumento in sede di rendiconto (Col. 11/E)	86.283.775,86	- 101.668.365,69
Accertamento definitivo		2.750.147.441,25
Somme riscosse (Col. 4/E)		1.424.802.292,53
Somme da riscuotere (Col. 12/E)		1.325.345.148,72

2) Residui passivi

Stanziamiento definitivo (Col. 1/S)		2.328.022.794,84
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto:		
a) per insussistenza (Col. 10/S)	47.621.023,07	
b) per perenzione (Col. 11/S)	215.319.432,88	262.940.455,95
Accertamento definitivo		2.065.082.338,89
Somme pagate (Col. 4/S)		975.611.115,87
Somme da pagare (Col. 12/S)		1.089.471.223,02

b) GESTIONE DELLA COMPETENZA

1) Gestione dell'entrata

Previsione definitiva (Col. 2/E)		18.851.123.851,55
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto (Col. 8/E)		3.827.316.032,42
Accertamento definitivo (Col. 7/E)		15.023.807.819,13
Somme riscosse (Col. 5/E)		13.959.872.207,41
Somme rimaste da riscuotere (Col. 13/E)		1.063.935.611,72

2) Gestione della spesa

Previsione definitiva (Col. 2/S)		18.851.123.851,55
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto (Col. 8/S)		4.102.811.099,11
Accertamento definitivo (Col. 7/S)		14.748.312.752,44
Somme pagate (Col. 5/S)		13.825.013.738,37
Somme rimaste da pagare (Col. 13/S)		923.299.014,07

Segue

c) GESTIONE DI CASSA

1) Giacenza di cassa al 31.12.2005	158.763.143,15	158.763.143,15
2) Entrata	20.199.115.520,65	
Stanziamento definitivo (Col. 3/E)	20.357.878.663,80	
Riscossioni:		
Somme riscosse in conto residui (Col. 4/E)	1.424.802.292,53	
Somme riscosse in conto competenza (Col. 5/E)	13.959.872.207,41	
Totale riscossioni (Col. 6/E)	15.384.674.499,94	15.384.674.499,94
Minori riscossioni sugli stanziamenti di cassa (col. 9/E)	4.973.204.163,86	
3) Uscita		
Stanziamento definitivo (Col. 3/S)	20.357.878.663,80	
Pagamenti:		
Somme pagate in conto residui (Col. 4/S)	975.611.115,87	
Somme pagate in conto competenza (Col. 5/S)	13.825.013.738,37	
Totale pagamenti (Col. 6/S)	14.800.624.854,24	14.800.624.854,24
Minori pagamenti sugli stanziamenti di cassa (Col. 9/S)	5.557.253.809,56	

4) Giacenza di cassa al 31.12.2006**742.812.788,85**

d) SITUAZIONE FINANZIARIA	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Giacenza di cassa al 31.12.2005	158.763.143,15		158.763.143,15
Riscossioni	1.424.802.292,53	13.959.872.207,41	15.384.674.499,94
TOTALE	1.583.565.435,68	13.959.872.207,41	15.543.437.643,09
Pagamenti	975.611.115,87	13.825.013.738,37	14.800.624.854,24
Giacenza di cassa al 31.12.2006	607.954.319,81	134.858.469,04	742.812.788,85
Residui attivi	1.325.345.148,72	1.063.935.611,72	2.389.280.760,44
TOTALE	1.933.299.468,53	1.198.794.080,76	3.132.093.549,29
Residui passivi	1.089.471.223,02	923.299.014,07	2.012.770.237,09
SALDO FINANZIARIO 2006	843.828.245,51	275.495.066,69	1.119.323.312,20

2. Le risultanze di cui al comma 1 sono comprensive della seguente variazione in aumento di euro 583.609,64 agli stati previsionali del bilancio di previsione dell'esercizio 2006, contabilità speciali, ai capitoli sotto specificati, per effetto degli accertamenti effettuati in entrata a cui devono corrispondere impegni in eguale misura nella spesa:

entrata in aumento nella gestione della competenza e della cassa cap. 61017 «Ritenute sugli assegni fissi per contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del personale» euro 583.609,64;

spesa in aumento nella gestione della competenza e della cassa cap. 81014 «Spese personale addetto servizi Regione - Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico personale» euro 583.609,64.

3. Le somme da riscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2007 provenienti da entrate con vincolo di destinazione accertate e non impegnate nel corso dell'esercizio 2006 sono determinate in euro 1.457.051.756,81.

4. In conseguenza dell'avanzo d'amministrazione di euro 1.119.323.312,20 di cui al comma 1 e delle somme da riscrivere per euro 1.457.051.756,81 di cui al comma 3 del presente articolo, il rendiconto generale dell'esercizio 2006 chiude con un disavanzo di euro 337.728.444,61 dovuto alla parziale mancata assunzione di nuovo indebitamento autorizzato ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 71 (bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.*Conto generale del patrimonio*

1. Il conto generale riassuntivo del patrimonio per l'esercizio 2006, contenente gli elementi di cui all'art. 42 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (ordinamento contabile della Regione Toscana), è approvato nelle risultanze di cui al prospetto allegato alla presente legge.

Art. 3.
Rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2006, di cui all'art. 40 della legge regionale n. 36/2001, comprensivo della relazione di accompagnamento e degli altri allegati di cui all'art. 43 della medesima legge regionale.

CONTO GENERALE RIASSUNTIVO DEL PATRIMONIO

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Descrizione	Rif. to conti	Consistenza al 31.12.2005	Variazioni avvenute durante l'esercizio 2006		Rif. to conti	Consistenza al 31.12.2005	Consistenza al 31.12.2006
			in +	in -			
Attività finanziarie	A	3.010.578.950,09	16.534.883.887,52	16.413.379.288,32	Passività finanziarie	2.328.022.794,84	2.012.770.237,09
Beni mobili ed immobili	B	238.988.043,01	10.964.575,19	14.793.897,02	Passività diverse e poste rettificative	1.488.875.532,26	2.453.989.030,88
Attività diverse e poste rettificative	C	651.235.234,50	110.236.987,24	78.383.350,19	TOTALE PASSIVITA'	3.814.898.327,10	4.466.679.267,97
TOTALE ATTIVITA'		3.900.802.227,60	16.656.095.449,95	16.506.556.535,53			
Variazione della consistenza delle attività		3.900.802.227,60			Variazione della consistenza delle passività	3.814.898.327,10	4.466.679.267,97
Eccedenza delle passività - al 31.12.2005		-85.903.900,50					
- variazioni al 31.12.2006			502.242.026,46				
TOTALE A PAREGGIO		3.814.898.327,10	651.780.940,87		TOTALE A PAREGGIO	3.814.898.327,10	4.466.679.267,97

DIMOSTRAZIONE DEL SALDO PATRIMONIALE

- Saldo Patrimoniale risultante dalla parte attiva	4.050.341.142,02
- Saldo Patrimoniale risultante dalla parte passiva	-466.679.267,97
SALDO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2006	-416.338.125,95

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 luglio 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 24 luglio 2007.

(Omissis)

07R0634

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2007, n. 7.

Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 20 giugno 2007)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Principi*

1. La Regione, in attuazione dell'art. 27 della Costituzione e in riferimento alle Regole Penitenziarie Europee approvate nel gennaio 2006 e alle altre norme di diritto internazionale:

a) detta norme per rendere effettivo il godimento dei diritti umani dei cittadini in stato di detenzione, nel rispetto della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modifiche;

b) adotta, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, misure di carattere sanitario, sociale e istituzionale idonee a garantire i diritti delle persone in esecuzione penale prevedendo, in armonia con la legge 8 novembre 2000 n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, conformemente ai provvedimenti adottati dallo Stato in attuazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, un sistema integrato di interventi in cui enti territoriali, istituzioni dello Stato, aziende sanitarie, organismi del terzo settore e del volontariato concorrono al perseguimento degli obiettivi comuni.

*Capo II***DIRITTO ALLA SALUTE****Art. 2.***Finalità*

1. La Regione, nel rispetto delle competenze stabilite dall'art. 117 della Costituzione e dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale, tutela il diritto alla salute dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali minorili e nei centri di prima accoglienza di cui all'art. 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), di seguito denominati istituti, ubicati nel territorio regionale.

2. In attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e dell'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modifiche, è riconosciuta la parità di trattamento, in materia di assistenza sanitaria, fra cittadini liberi e cittadini detenuti ed internati, ivi compresi i minori.

3. La Regione, attraverso le aziende USL, assicura ai detenuti e agli internati, ivi compresi i minori, livelli di assistenza sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative, analoghi o equiparabili a quelli previsti per gli individui in stato di libertà.

Art. 3.*Protocolli di intesa*

1. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, provvede a verificare, in collaborazione con le competenti amministrazioni, il rispetto del diritto alla salute della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, negli istituti e con apposita relazione scritta riferisce agli organi regionali, i temi, i problemi e gli interventi da realizzare nell'ambito del progetto obiettivo di cui all'art. 4.

2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di sanità, sentito il tavolo interassessorile di cui all'art. 13, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi del decreto legislativo n. 230/1999, stipula appositi protocolli d'intesa da sottoscrivere con i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile nel quale sono individuati:

a) gli impegni che la Regione e gli organi del Ministero della Giustizia assumono per migliorare lo stato di salute della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori;

b) le modalità di potenziamento ed integrazione dei servizi e di collaborazione tra gli istituti penitenziari e le aziende sanitarie nella predisposizione dei programmi e nella esecuzione delle attività per la salute dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, sottoposti a provvedimenti penali e cautelari;

c) i criteri per rendere possibile la partecipazione dei detenuti alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione, tenuto conto delle competenze e delle responsabilità che spettano all'amministrazione penitenziaria per la tutela del diritto alla sicurezza;

d) il personale, i beni strumentali e le risorse economiche messi a disposizione da ciascuna delle amministrazioni contraenti per le finalità di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 4.*Progetto obiettivo*

1. La giunta regionale, in attuazione dei protocolli di cui all'art. 3, comma 2, sentiti gli organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, con le procedure previste dalle norme sulla programmazione sanitaria, approva, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, un progetto obiettivo triennale per la salute dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, in attuazione del piano sanitario regionale, che deve contenere tra l'altro:

a) le mappe di rischio e gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio di validità del progetto in ciascuno degli istituti, con priorità per la prevenzione, per l'assistenza ai tossicodipendenti, ai minori, alle detenute madri e ai malati mentali;

b) le modalità organizzative del servizio sanitario presso gli istituti attraverso modelli integrati con la rete dei presidi e dei servizi sanitari regionali, differenziati sulla base della tipologia degli istituti;

c) programmi di formazione e di aggiornamento specifico degli operatori, tenendo conto delle specificità professionali e delle tipologie assistenziali, favorendo, nel quadro delle intese con l'amministrazione penitenziaria, il coinvolgimento del personale penitenziario;

d) programmi di assistenza medico-specialistica e di prevenzione da realizzarsi presso le aziende U.S.L. a favore degli operatori, con particolare attenzione alle malattie professionali ed ai rischi di chi opera a contatto con detenuti affetti da malattie infettive, anche acquistando materiali igienico sanitari.

Art. 5.

Interventi a favore dei minori

1. La Regione, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, attiva specifici interventi di carattere sociale ed educativo nei confronti dei minori che si trovano negli istituti a causa della detenzione della madre.

Art. 6.

Compiti della giunta regionale

1. La giunta regionale, sentiti gli organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adotta le linee guida nei confronti delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere per il buon funzionamento dei servizi sanitari all'interno degli istituti, per la definizione di protocolli diagnostico terapeutici per particolari condizioni di salute o per specifiche classi di malattie e per la individuazione di indicatori di valutazione dell'assistenza erogata.

2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di sanità, presenta annualmente al Consiglio regionale, nell'ambito della relazione sullo stato di salute della popolazione del Lazio di cui all'art. 4 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche, una specifica relazione, la quale diventa parte integrante del progetto obiettivo, da inviare tramite i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, al Ministero della Salute e al Ministero della giustizia e al Garante regionale, che dia conto dello stato di salute dei detenuti, degli internati, ivi compresi i minori, e del funzionamento dei servizi.

Art. 7.

Compiti delle aziende sanitarie

1. Nel rispetto degli atti di indirizzo di cui all'art. 6, comma 1, tenuto conto dei protocolli d'intesa di cui all'art. 3, comma 2, le aziende sanitarie, nel cui territorio vi siano istituti, assicurano:

a) gli obiettivi di salute contenuti nel progetto obiettivo di cui all'art. 4, adeguato alle specificità detentive e organizzano attraverso specifiche articolazioni operative al fine di garantire l'erogazione di prestazioni pronte, efficaci e continue alla popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, con particolare riguardo all'assistenza e prevenzione delle tossicodipendenze e delle patologie correlate, al fabbisogno farmaceutico, all'assistenza per la medicina di base, all'assistenza medico specialistica, all'assistenza psicologica, alla medicina del lavoro e all'igiene e prevenzione;

b) il ricovero ospedaliero attraverso modalità adeguate alle specifiche problematiche del paziente detenuto;

c) il trattamento sanitario e psicologico dei detenuti «nuovi giunti» allo scopo di ridurre i rischi di suicidio;

d) idonee misure di protezione di particolari fasce di detenuti, quali minori, stranieri, diversamente abili, portatori di patologia mentale e tossicodipendenti.

Art. 8.

Personale sanitario

1. Nell'ambito del protocollo d'intesa di cui all'art. 3, comma 2, sono definite le modalità di integrazione funzionale tra i servizi e gli operatori preposti alla tutela della salute della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, nella Regione Lazio.

Art. 9.

Programma degli investimenti

1. I programmi regionali di edilizia sanitaria tengono conto delle esigenze di adeguamento della rete ospedaliera anche in ordine al ricovero dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori.

Capo III

DIRITTO AL LAVORO

Art. 10.

Principi

1. La Regione adotta opportune misure per garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro e alla formazione professionale da parte dei detenuti e delle persone in esecuzione penale esterna.

2. La Regione, al fine di garantire la sicurezza sociale e ridurre il rischio di recidiva, promuove interventi volti al reinserimento sociale dei soggetti, adulti o minori, di cui al comma 1 o comunque sottoposti a misura penale, privilegiando il lavoro quale strumento principale di risocializzazione.

Art. 11.

Interventi a favore dell'occupazione e della formazione professionale

1. La giunta regionale, su proposta degli assessori competenti in materia di lavoro, formazione professionale ed enti locali, definisce gli indirizzi nei confronti di province e comuni, al fine di garantire il rispetto del principio della universalità delle prestazioni in materia di lavoro e formazione professionale relativamente ai servizi offerti alle persone in esecuzione penale.

2. La Regione:

a) favorisce l'accesso al lavoro di persone in esecuzione penale;

b) promuove iniziative di sensibilizzazione verso i privati affinché assumano detenuti e internati, in applicazione della legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti);

c) individua, con provvedimento della giunta regionale, misure di inclusione lavorativa di persone in esecuzione penale ed eventuali misure di defiscalizzazione degli oneri sociali per chi assume persone detenute o ex detenute;

d) promuove e sostiene la partecipazione di persone in esecuzione penale a programmi e iniziative, in particolare sotto forma di cooperazione, di imprenditorialità e autopromozione sociale;

e) propone e sperimenta strumenti propedeutici all'impiego, quali stages, tirocini, nonché percorsi individualizzati e mirati di lavoro;

f) attua un piano straordinario di integrazione lavorativa per quanti sono dimessi dagli istituti del Lazio nell'anno di approvazione della legge;

g) individua tutti gli strumenti necessari per la messa in commercio ed alla distribuzione, con particolare evidenza per le attività commerciali svolte presso le strutture della Regione, dei prodotti e dei manufatti realizzati dai detenuti degli istituti di pena presenti nel territorio laziale.

3. La giunta regionale redige, entro il 31 marzo di ciascun anno, il piano annuale per la formazione professionale negli istituti. L'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, realizza le iniziative previste in collaborazione con gli organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile nonché con i competenti assessorati comunali e provinciali.

4. Il piano di cui al comma 3 è preceduto da una ricognizione dei bisogni formativi della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, e tiene conto dell'offerta formativa pubblica e privata già esistente e delle esigenze del mercato del lavoro.

Capo IV

DIRITTO AL TRATTAMENTO

Art. 12.

Principi

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per promuovere il miglioramento della condizione carceraria, con gli obiettivi, in particolare, di:

- a) favorire il ricorso a misure alternative alla detenzione, potenziando il sistema integrato di rete sociale regionale;
- b) migliorare la qualità del trattamento intramurario, cofinanziando attività culturali, in coordinamento con l'amministrazione penitenziaria;
- c) incentivare gli enti locali a promuovere corsi di preparazione al reinserimento sociale;
- d) favorire il diritto allo studio dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, incentivando, in particolare, la creazione di poli universitari;
- e) promuovere iniziative finalizzate a valorizzare la professionalità e a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori penitenziari;
- f) favorire l'attività motoria e la pratica sportiva della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, avvalendosi della collaborazione di organizzazioni e associazioni operanti nel settore;
- g) migliorare la vita affettiva e relazionale dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, previa verifica dell'esistenza di una relazione affettiva;
- h) tutelare la salute dei praticanti e contribuire alla realizzazione, alla riqualificazione e all'ammodernamento delle strutture sportive interne degli istituti.

2. La Regione assicura l'attuazione di iniziative di informazione e promozione culturale sul tema dei diritti e delle garanzie previste dalla legge, anche attraverso appositi interventi del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Art. 13.

Tavolo interassessorile per il trattamento

1. È istituito il tavolo interassessorile per il trattamento, composto dagli assessori competenti in materia di bilancio, sanità, politiche sociali, scuola, formazione professionale, lavoro, cultura, enti locali e sport.

2. Il coordinamento del tavolo è affidato all'assessore competente in materia di enti locali.

3. Il tavolo si riunisce con la partecipazione del Garante regionale e dei garanti comunali dei detenuti entro i primi tre mesi dell'anno, al fine di definire ed approvare le linee di intervento in favore della popolazione in esecuzione penale.

4. Le decisioni del tavolo sono trasmesse ai competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.

5. Il tavolo programma e coordina tutte le iniziative previste dalla presente legge.

Art. 14.

Personale

1. La Regione, nel quadro delle funzioni demandate agli enti locali, ai sensi della legge n. 328/2000, dispone appositi finanziamenti in favore dei comuni per l'assunzione di educatori, mediatori culturali, psicologi e assistenti sociali da destinare all'attività individuate dal-

l'ente locale in appositi piani di intervento sulle problematiche delle strutture penitenziarie e delle attività di rieducazione e reinserimento sociale. Tale personale è alle dirette dipendenze dell'ente e collabora, con le modalità definite dagli accordi di programma, con le direzioni degli istituti competenti.

2. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 i comuni nel cui territorio hanno sede istituti. Il personale viene utilizzato dall'amministrazione penitenziaria sulla base di apposite convenzioni, adottate con provvedimento della giunta regionale, d'intesa con i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e i comuni interessati.

3. Le procedure di selezione e i requisiti per l'attribuzione degli incarichi al personale di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 15.

Personale penitenziario

1. La Regione provvede alla elaborazione ed alla gestione di programmi volti al miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari, assumendo iniziative finalizzate alla promozione del benessere del personale penitenziario in tutti gli ambiti in cui si esprime la professionalità e la vita di relazione.

Art. 16.

Funzioni di coordinamento e di controllo

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per l'attuazione della presente legge, in collaborazione con gli organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, avvalendosi, altresì, del Consiglio delle autonomie locali.

2. La giunta regionale, contestualmente all'illustrazione al Consiglio regionale del documento di programmazione economica e finanziaria, espone lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, indicando l'entità e l'origine delle risorse utilizzate ed evidenziando i problemi rilevati nel corso delle attività svolte.

3. Il Consiglio regionale esamina la relazione presentata dalla Giunta e ne dispone l'approvazione attraverso apposita risoluzione.

4. Presso l'assessorato competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, è istituito il nucleo di progettazione relativo ai fondi comunitari per interventi in favore della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori.

5. La Regione, d'intesa con il Ministero della giustizia concorda le modalità di accesso del Garante regionale e dei garanti comunali negli istituti e nei reparti di medicina penitenziaria degli ospedali della Regione.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi della presente legge ed in particolare per l'attivazione e l'erogazione del servizio sanitario penitenziario regionale, come articolazione del servizio sanitario regionale, è istituito nell'ambito della UPB H11 un apposito capitolo di spesa denominato «Finanziamento del servizio sanitario penitenziario regionale», la cui dotazione finanziaria è determinata annualmente con legge regionale del bilancio annuale di previsione.

2. Le risorse finalizzate in particolare al servizio sanitario penitenziario regionale sono ripartite e assegnate annualmente alle aziende sanitarie, con deliberazione della giunta regionale, tenendo conto delle tipologie degli istituti, della consistenza della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, e dei problemi specifici di salute rilevati dalle aziende sanitarie, sentite le direzioni degli istituti.

3. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge che, non fanno parte del servizio sanitario penitenziario di cui al comma 1, è istituito nell'ambito della UPB R45 un apposito capitolo di spesa denominato «Interventi a sostegno dei diritti dei detenuti nel Lazio», la cui dotazione finanziaria è determinata annualmente con legge regionale del bilancio annuale di previsione.

4. Le spese relative alle attività di cui al comma 3 gravano per l'anno 2007 sul capitolo di nuova istituzione di cui al medesimo comma, per un importo pari a 500 mila euro cui si fa fronte con prelevamento di pari importo dal capitolo H41504 «Fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale (legge regionale n. 38/1996 e successive modificazioni)».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 8 giugno 2007

MARRAZZO

07R0644

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2007, n. 8.

Disposizioni concernente cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 17 del 20 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale, nei confronti dei componenti di organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti, i quali siano decaduti dalla carica ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime a seguito di sentenze della Corte costituzionale, con conseguente risoluzione dei contratti di diritto privato disciplinanti i relativi rapporti di lavoro, è autorizzata a deliberare in via alternativa:

a) il reintegro nelle cariche e il ripristino dei relativi rapporti di lavoro;

b) un'offerta di equo indennizzo.

2. La soluzione di cui al comma 1, lettera b) è comunque adottata qualora il rapporto di lavoro sia stato interrotto, di fatto, per oltre sei mesi.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 giugno 2007

MARRAZZO

07R0645

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea a norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 19 del 10 giugno 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 17
della legge regionale n. 58/1993 e successive modifiche

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 58/1993 è sostituito dal seguente:

«2. Il possesso dei requisiti di idoneità fisica è soddisfatto se l'interessato non sia consumatore abituale di droghe, non faccia abuso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tali da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti. Il possesso dei citati requisiti di idoneità fisica deve essere provato mediante apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.»

2. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 58/1993, come modificato dalla legge regionale n. 7/2005, è sostituito dal seguente:

«3. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

a) abbiano riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi;

b) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza);

c) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) e successive modifiche;

d) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni;

e) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli articoli 581, 582, 609-bis, quater, quinquies, ed octies del codice penale».

3. Il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 58/1993 è sostituito dal seguente:

«4. Per i casi indicati al comma 3, lettere a), c) ed e), il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione. Per gli altri casi indicati al comma 3 il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitati ovvero non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di conclusione della pena o delle misure di prevenzione.

4. Dopo il comma 5-bis dell'art. 17 della legge regionale n. 58/1993 è inserito il seguente:

«5-ter. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge regionale 7 agosto 1999, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, almeno ogni tre anni, verificano, anche in collaborazione con i comuni e previa stipulazione di apposita convenzione, la permanenza dei requisiti previsti dal comma 1 per l'iscrizione al ruolo».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato provvedono alla verifica della permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, ai sensi dell'art. 17, comma 5-ter, della legge regionale n. 58/1993, aggiunto dalla presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa;

b) le disposizioni di cui all'art. 17, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 58/1993, limitatamente ai reati concernenti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, e lettera e), introdotte dall'art. 5 della presente legge, si applicano nei confronti dei soggetti che si iscrivono al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Relativamente ai soggetti già iscritti al suddetto ruolo, le citate disposizioni si applicano in caso di reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 luglio 2007

MARRAZZO

07R0646

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2007, n. 10.

Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche ed alle leggi regionali concernenti l'artigianato.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 20 luglio 2007)

(Omissis).

07R0647

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2007, n. 11.

Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2007)

(Omissis).

07R0648

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 12.

Legge di variazione di bilancio in materia di spesa sanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma in materia di equilibrio dei conti sanitari

1. Sulla base del conto consolidato elaborato dall'assessorato alla sanità sui dati di bilancio 2006 delle aziende sanitarie, il disavanzo sanitario netto per l'esercizio 2006 è rideterminato, rispetto alla quantificazione di 473 milioni di euro di cui all'art. 4 della legge regionale 1º marzo 2007, n. 2 (legge di variazione al bilancio 2007 connessa all'attuazione del piano di rientro di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2007, n. 66), in 598 milioni di euro.

2. Ai fini della copertura della somma conseguente la rideterminazione di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro, sono introdotte le variazioni allo stato di previsione di spesa per l'esercizio finanziario 2007, contenute nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Programmazione di misure correttive in materia di volumi di attività degli erogatori

1. Fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nella deliberazione della giunta regionale 19 giugno 2007, n. 436 (Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistica ambulatoriale dei soggetti erogatori pubblici e privati per l'anno 2007. Attuazione del Piano di rientro di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 1, comma 180 legge n. 311/2004: obiettivi specifici 1.2 - 1.3 - 2.2) e l'inalicabilità delle stesse, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio economico complessivo previsto dal piano di rientro, la giunta regionale adotta, previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di sanità e di bilancio come previsto dall'art. 132 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, se necessario, per tutti gli erogatori pubblici e privati, ulteriori provvedimenti tesi alla ridefinizione delle vigenti soglie di ammissibilità dei ricoveri per acuti, secondo la metodologia tecnico-scientifica di controllo esterni definita «APPRO», di cui alle deliberazioni della giunta regionale 14 novembre 2003, n. 1178 e 14 luglio 2006, n. 427. Con i suddetti provvedimenti è consentito, altresì, modificare la quota di prestazioni sanitarie sottoposte a controllo analitico, fino ad un massimo del 20 per cento della produzione per ciascun soggetto erogatore ed introdurre nuovi accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (APA), nonché pacchetti assistenziali complessi (PAC).

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro il 30 settembre 2007 l'assessore alla sanità presenta al Consiglio regionale una relazione sull'andamento della spesa e sugli eventuali correttivi da adottare.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 26 luglio 2007

MARRAZZO

(Omissis)

07R0649

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 13.

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2007)

(Omissis).

07R0650

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 14.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Disposizioni transitorie.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 «Norme sul governo del territorio» e successive modifiche

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/1999, la parola: «nominato e sostituita dalla seguente: «costituito».

2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/1999 è sostituita dalla seguente:

«b) da nove esperti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, esterni alla Regione, nominati dal Consiglio regionale garantendo la rappresentanza delle opposizioni;».

3. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 38/1999, dopo le parole: «ambientale ed urbanistica» sono inserite le seguenti: «, nominati dal Presidente della Regione».

4. Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/1999 è sostituito dal seguente:

«6. Ai membri del comitato esterni alla Regione è corrisposto un compenso determinato ai sensi dell'art. 387 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Il comitato regionale per il territorio eventualmente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è integrato con ulteriori due componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 38/1999, come modificato dalla presente legge.

2. L'integrazione dei componenti di cui al comma 1 non può comportare alcun aumento delle spese per la corresponsione dei compensi rispetto a quelle sostenute per l'ultimo comitato regionale per il territorio in carica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 agosto 2007

MARRAZZO

07R0651

REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007, n. 1.

Regolamento per gli interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue).*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 2007)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 29 settembre 2003, n. 30, «Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue)», di seguito denominata legge regionale, detta disposizioni finalizzate all'attuazione degli interventi ivi disciplinati e concernenti, in particolare, la concessione e l'erogazione dei contributi e degli indennizzi, la revoca della concessione ed il recupero delle somme indebitamente percepite nonché il controllo ed il monitoraggio sull'applicazione della legge regionale.

Art. 2.

Bando e presentazione delle domande

1. Le domande di contributo e d'indennizzo sono presentate alle strutture decentrate della Direzione regionale agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate strutture regionali decentrate, secondo modalità indicate nell'apposito bando emanato dalla suddetta direzione.

2. Il bando specifica in particolare:

- a) i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande;
- b) il contenuto della domanda, secondo moduli da allegare al bando;
- c) la documentazione da presentare unitamente alle domande;
- d) le risorse disponibili;
- e) le condizioni di ricevibilità e quelle di ammissibilità delle domande.

3. Il bando è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Art. 3.

Istruttoria

1. Le strutture regionali decentrate, che curano l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, provvedono in particolare a:

- a) verificare la ricevibilità delle domande;
- b) comunicare ai richiedenti, relativamente alle domande ricevibili, l'avvio del procedimento istruttorio, entro trenta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande stesse;
- c) accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge regionale;

d) richiedere, qualora sia utile ai fini dell'istruttoria, l'eventuale integrazione della documentazione ed il rilascio di dichiarazioni, fissando un termine perentorio per l'invio di quanto richiesto, pena l'inammissibilità della domanda alla valutazione della Regione;

e) trasmettere al direttore della Direzione regionale agricoltura, di seguito denominato direttore, entro novanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande:

1) l'elenco delle domande irricevibili e di quelle non ammissibili alla concessione dei contributi e degli indennizzi, con la specificazione delle motivazioni;

2) l'elenco delle domande ammissibili, che contenga altresì l'importo del contributo e dell'indennizzo ammissibile, con la specificazione delle motivazioni;

f) gestire l'archivio delle pratiche istruite.

Art. 4.

Calcolo dei contributi e degli indennizzi

1. Entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi delle strutture regionali decentrate di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), il direttore approva:

a) l'elenco regionale delle domande irricevibili e di quelle non ammissibili alla concessione dei contributi e degli indennizzi;

b) l'elenco regionale delle domande ammesse alla concessione dei contributi e degli indennizzi.

2. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili comprese nell'elenco di cui al comma 1, lettera b), i contributi e gli indennizzi sono determinati applicando una riduzione proporzionale a quanto ritenuto ammissibile in fase istruttoria.

3. Il contributo di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale è calcolato su base mensile. Qualsiasi frazione di mese si considera per intero.

4. Gli indennizzi di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4, della legge regionale sono calcolati previa deduzione di quanto previsto al comma 4-bis del medesimo articolo.

Art. 5.

Concessione dei contributi e degli indennizzi

1. Sulla base degli elenchi regionali di cui all'art. 4, comma 1, il direttore adotta:

a) i provvedimenti motivati di irricevibilità e di inammissibilità delle domande per la concessione dei contributi e degli indennizzi;

b) i provvedimenti motivati di concessione dei contributi e degli indennizzi.

2. Le strutture regionali decentrate comunicano agli interessati l'esito delle domande.

Art. 6.

Erogazione

1. La Direzione regionale agricoltura eroga i contributi e gli indennizzi concessi con i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

2. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione.

3. La Direzione regionale agricoltura può avvalersi, per l'erogazione dei contributi e degli indennizzi dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL).

Art. 7.
Controllo

1. Le strutture regionali competenti effettuano idonei controlli, anche a campione, finalizzati a garantire il rispetto di quanto previsto dalla legge regionale e dal presente regolamento.

2. I beneficiari si obbligano a consentire l'effettuazione d'ispezioni e controlli da parte delle autorità competenti a livello regionale, statale e comunitario.

Art. 8.
Revoca

1. Il direttore revoca la concessione dei contributi e degli indennizzi quando:

a) i controlli evidenziano falsità nei documenti o nelle dichiarazioni effettuate;

b) il beneficiario non consente l'accesso in azienda per i controlli previsti all'art. 7 o non rende le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio di cui all'articolo 9.

2. Nei casi di cui al comma 1, il direttore procede al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e successive modifiche, e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 9.
Monitoraggio

1. La Direzione regionale agricoltura effettua ogni anno, entro il 31 ottobre, il monitoraggio sull'applicazione della legge regionale nell'anno che precede, evidenziando, in relazione ai diversi tipi d'interventi, almeno i seguenti dati:

a) risorse finanziarie erogate o, in mancanza, impegnate in favore delle imprese;

b) numero dei beneficiari;

c) importo medio dei contributi o degli indennizzi concessi per beneficiario.

Art. 10.

Norma transitoria

1. In fase di prima attuazione, il direttore emana il bando previsto dall'art. 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 18 gennaio 2007

MARRAZZO

(Omissis).

07R0653

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	Indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche **l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 1 2 0 1 *

€ 2,00